

parere più miti e più sopportabili, valendosi nel tempo stesso dei mezzi opportuni perchè non ne venga danneggiato l'era-rio pubblico, per cui beneficio sono queste leggi votate; e la pena pecuniaria è, secondo me, quella che deve adottarsi a tal uopo.

Aggiungo di più: come definireste nel Codice penale questa specie di reato? una falsa dichiarazione di questa natura? Qual grado di pena le sarà applicabile? Perchè un individuo vuol liberarsi dal pagare qualche centesimo, qualche lira di più, lo manderete ai ferri? Questo, se non ingiustizia, mi parrebbe almeno eccesso di pena. E per ultimo, quand'anche la legge penale si volesse far imperare, imperando ella da sè, perchè vogliamo noi enunciare ancora? O questa penalità è contemplata dal Codice, e allora perchè vorremo noi punire come dieci quello che lo dovrebbe essere come uno? O non è contemplata, e allora nulla giova il farne menzione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Minervini propone che all'alinea 8 si tolga l'ultimo inciso, il quale dice: « salva inoltre la applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea.

**PIROLI.** Alla parola *infedeltà* sostituirei la parola *falsità*, che risponde meglio all'idea di penalità che è soggiunta nella clausola finale di questa disposizione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Piroli propone di sostituire alla parola *infedeltà* la parola *falsità*. In seguito, naturalmente, dove si dice: *che colla dichiarazione infedele*, si dovrebbe dire: *che colla falsa dichiarazione*.

La Commissione accetta questa variazione?

**TONELLO, relatore.** La Commissione mantiene la parola *infedeltà*, che pare molto più propria.

**PIROLI.** Darò ragione del cambiamento che propongo.

Io credo che la parola *falsità* sia più in armonia colle disposizioni del Codice penale.

Se si venisse a disputare davanti un tribunale di *infedeltà* di dichiarazione, si opporrebbe che non basta una dichiarazione *infedele*, ma che ci vuole un *falso*. Almeno vi sarebbero dei dubbi, che conviene evitare.

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io non sono ben chiaro, sul momento, che, sempre quando una dichiarazione non sia esatta nei termini della legge fiscale, costituisca per ciò un fatto punibile secondo il Codice penale.

Non escludo poter avvenire che vi sia una dichiarazione non vera per la necessità della legge fiscale, che pure non sia falsa secondo la legge penale, e quindi non vorrei che si ritenesse che per applicare il triplo della multa fosse necessario provare la falsità.

Non so se ho spiegato il concetto mio. (Sì! sì!) Se vogliamo introdurre la parola *falsità*, credo che bisognerà anche introdurre un'altra per i casi nei quali non sia falsità, ma vi possa essere una dichiarazione che porti l'applicazione della sanzione della legge di finanza, indipendentemente dalla sanzione penale per il caso della falsità.

**PIROLI.** Allora modificherei la proposta in questo senso: « salvo inoltre, nei casi di falsità, l'applicazione delle pene portate dal Codice penale. »

**TONELLO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Essendo questa modificazione anche accettata dalla Giunta, la pongo ai voti. Il paragrafo rimarrebbe così concepito:

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i firmatarii della

medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento d'una pena pecuniaria eguale al triplo della tassa, che colla dichiarazione infedele si tentò di defraudare, salva inoltre, nel caso di falsa dichiarazione, l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

**DUCHOQUÉ, regio commissario.** Faccio osservare che forse sarebbe meglio dire: *nei congrui casi*. Perchè noi abbiamo diversi Codici penali, alcuni dei quali hanno il titolo di falso definito in un modo diverso dagli altri. In alcuni Codici si parla di frodi con certi caratteri speciali, in altri si parla di falso. Qui è chiaro che noi vogliamo eliminare, per quanto è possibile, il pericolo che quest'articolo fondi una interpretazione esclusiva dell'applicazione del Codice penale al caso dell'infedeltà. Quindi vorrei una parola più elastica, la quale, senza aggravare l'importanza giuridica dell'articolo, togliesse i pericoli che possono venire da una enunciativa che non è comune ai diversi Codici dello Stato.

**MOSCA.** Io ho votato l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Minervini, perchè era, come lui, d'opinione che queste parole con cui si termina l'alinea non sono necessarie, perchè il medesimo debba produrre l'effetto che è in mira sia del Governo, sia della Commissione.

La Camera ha pensato diversamente; ma la proposta dell'onorevole Piroli e le dichiarazioni del commissario regio, credo io, hanno posto la Camera sulla vera strada per interpretare il vero valore di questa questione.

È indubitato che una violazione delle leggi di finanza può anche essere non altro che una semplice violazione di legge finanziaria, e punita colla particolare sanzione che la legge di finanza stessa porta a sua guarentigia; ma può ancora avvenire che l'infrazione delle leggi di finanza sia fatta in alcuno dei modi previsti dal Codice penale.

Ora, il principio adottato in tutte le legislazioni finanziarie è questo: che la sanzione particolare che deve guarentire la legge di finanza non deroga alla sanzione generale stabilita dal Codice penale per reati comuni, in quanto la violazione della legge di finanza sia stata fatta con uno dei modi appunto da esso previsti.

Io credo quindi che, per esprimere più convenientemente il concetto intorno al quale mi parvero affaticarsi e l'onorevole Piroli ed il commissario regio, si potrebbe dire: « senza pregiudizio degli effetti del Codice penale, nei casi da esso previsti. »

**PIROLI.** Io accetterei la dizione proposta dal regio commissario.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio propone che sia detto: « salvo inoltre, nei congrui casi, l'applicazione delle altre penalità portate dal Codice penale. »

Il deputato Mosca chiede invece che si dica: « senza pregiudizio degli effetti del Codice penale, nei casi da esso previsti. »

Domando se il sotto-emendamento del deputato Mosca sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**DUCHOQUÉ, commissario regio.** Io ritiro il mio emendamento ed accetto quello del deputato Mosca, perchè mi sembra più esatto.

**PRESIDENTE.** La Commissione ed il deputato Piroli accettano?

**TONELLO, relatore.** La Commissione acconsente.

**PIROLI.** Anch'io accetto.

**PRESIDENTE.** Leggo l'alinea:

« Nel caso d'infedeltà nella dichiarazione, i sottoscrittori della medesima saranno tenuti solidariamente al pagamento